



DELIBERAZIONE N. 55 DEL 29.06.2021

Oggetto: Convenzione per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza sulla corretta etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia.

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale, Dott. Angelo Raffaele Caforio, che relaziona sull'argomento riferendo che lo scorso 5 agosto il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno siglato un Piano esecutivo finalizzato a dare attuazione alla Convenzione del 20 dicembre 2019 per il rafforzamento della vigilanza del mercato a tutela dei consumatori.

Il Piano prevede la realizzazione di alcuni Programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotti, tra cui quello destinato alla vigilanza sulla corretta etichettatura di alcuni prodotti connessi all'energia.

Si tratta di una progettualità mirata a garantire che sul mercato nazionale circolino prodotti etichettati correttamente e che la prestazione energetica effettiva sia corrispondente a quella dichiarata in etichetta.

L'iniziativa è in linea non soltanto con le funzioni vigilanza del mercato che il Decreto legislativo n. 104/2012 affida alle Camere di Commercio ma, più in generale, con la rinnovata sensibilità delle Istituzioni europee e nazionali sui temi della efficienza energetica, sostenibilità ambientale ed economia circolare.

A riguardo, nell'ambito della suddetta Convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero del 20/12/2019, Unioncamere ha proposto alla Camera di Commercio di Bari, con note prot. n. 10785 del 16/04/2021 e prot. n. 13094 del 12/05/2021, di stipulare una apposita Convenzione per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza sulla corretta etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il Programma prevede la piena copertura dei costi per la realizzazione di controlli a cura degli Enti camerali, oltre a un rimborso forfettario per ogni ispezione svolta, e la messa a disposizione di una serie di azioni di supporto (Linee Guida per il campionamento, Convenzioni Quadro per garantire tariffe agevolate, indicazioni operative, assistenza tecnico giuridica) a cura di Unioncamere e delle proprie società in house Si.Camera e Dintec.



Il termine di conclusione del Programma è fissato al prossimo 30 ottobre 2021, salvo proroga.

Per le ragioni poc'anzi esposte, è evidente che la partecipazione al Programma è essenziale per garantire un innalzamento della tutela dei consumatori e favorire un mercato trasparente e concorrenziale per consumatori ed operatori economici di tutto il territorio nazionale.

Si invita, pertanto, l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Segretario Generale;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- Richiamata la Deliberazione n. 118 del 25.10.2019 adottata dalla Giunta camerale, con la quale, tra l'altro, sono stati altresì confermati tutti gli incarichi assegnati con le Deliberazioni di Giunta n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019 fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 18 del 15.02.2021 avente ad oggetto "Determinazioni afferenti gli incarichi rivestiti dal Segretario Generale f.f. della C.C.I.A.A. di Bari sino al 31.01.2021";
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 37 del 07.06.2021 recante "Nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio a Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari", con la quale si è preso atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21/05/2021 (Registro Ufficiale U.0157274 del 24/05/2021) di nomina del Dott. Angelo Raffaele Caforio quale Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Bari, carica rivestita a far data dal 15.06.2021;
- Vista la Deliberazione n. 11 del 22.12.2020 con la quale il Consiglio camerale ha approvato il Preventivo Economico 2021;
- Vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 128 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato il Budget Direzionale 2021 nell'articolazione dei centri di costo;



- Vista la Determinazione n. 78 del 23.12.2020 con la quale il Segretario Generale f.f. - ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 254/2005 - ha assegnato al competente Dirigente le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del Budget Direzionale 2021;
- Visto che il 05/08/2020 il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno siglato un Piano esecutivo finalizzato a dare attuazione alla Convenzione del 20 dicembre 2019 per il rafforzamento della vigilanza del mercato a tutela dei consumatori;
- Considerato che il Piano esecutivo prevede la realizzazione di alcuni Programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotti, tra cui quello destinato alla vigilanza sulla corretta etichettatura di alcuni prodotti connessi all'energia;
- Considerato che il Programma settoriale mira a garantire che sul mercato nazionale circolino prodotti etichettati correttamente e che la prestazione energetica effettiva sia corrispondente a quella dichiarata in etichetta;
- Considerato che l'iniziativa è in linea non soltanto con le funzioni vigilanza del mercato che il Decreto legislativo n. 104/2012 affida alle Camere di commercio ma, più in generale, con la rinnovata sensibilità delle Istituzioni europee e nazionali sui temi della efficienza energetica, sostenibilità ambientale ed economia circolare;
- Ritenuto che l'obiettivo da raggiungere, con l'attuazione del Piano esecutivo, abbia una notevole importanza ed i risultati che si attendono al termine del Programma abbiano una portata rilevante;
- Considerato che, nell'ambito della Convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero del 20/12/2019, Unioncamere ha proposto alla Camera di Commercio di Bari, con note prot. n. 10785 del 16/04/2021 e prot. n. 13094 del 12/05/2021, di stipulare una apposita Convenzione per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza sulla corretta etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- Preso atto che il Programma viene finanziato per intero dall'Accordo-Convenzione stipulato con Unioncamere e che all'Ente camerale sarà riconosciuto il rimborso delle spese per ogni attività realizzata e preventivamente concordata;
- Visto che sussiste la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa;



- Visto che tale contributo insisterà sul Budget Direzionale anno 2021 – Centro di Costo N002 – “Fede Pubblica”, assegnato al Dirigente *ad interim* del Settore Legale e Fede Pubblica Dott. Michele Lagioia, che attesta la disponibilità finanziaria;
- Visto il parere favorevole dell’Isp. Giuseppe Lisena, Titolare P.O. “Attività Ispettive”, che attesta la legittimità dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. “Staff di Presidenza e Direzione”, che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi in termini di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all’adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla proposta di Unioncamere e di stipulare una apposita Convenzione per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza sulla corretta etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia;
2. di autorizzare il Segretario Generale a sottoscrivere la suddetta Convenzione, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le attività di competenza dell’Ente camerale saranno realizzate dal personale del Servizio Attività Ispettive del Settore Legale e Fede Pubblica;
4. di demandare al Dirigente *ad interim* del Settore Legale e Fede Pubblica l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Segretario Generale
(Dott. Angelo Raffaele Caforio)

Il Presidente
(Dott. Alessandro Ambrosi)



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA SULLA CORRETTA ETICHETTATURA ENERGETICA DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA.

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 01000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, in seguito denominata "Camera di Commercio", avente sede legale in Corso Cavour, 2 – Bari – P.I. 02517930729, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Angelo Raffaele Caforio, nato a _____, cod. fis. _____

dall'altra parte

VISTO

- il regolamento 9 luglio 2008 n. 765/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, come modificato dal regolamento 20 giugno 2019 n. 2019/1020/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento 4 luglio 2017 n. 2017/1369/UE del Parlamento europeo, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE;
- il regolamento 11 marzo 2019 n. 2019/2014/UE. Regolamento delegato della Commissione, che integra il regolamento n. 2017/1369/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato n. 1061/2010/UE della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione;
- il regolamento 1 marzo 2012 n. 392/2012/UE. Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico;
- il regolamento 11 marzo 2019 n. 2019/2016/UE. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento 2017/1369/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato n. 1060/2010/UE della Commissione;
- il regolamento 1 ottobre 2013 n. 65/2014/UE. Regolamento delegato della commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico;
- il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 104, attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

PREMESSO CHE

- l'art. 18 del regolamento n. 765/2008/CE impone agli Stati Membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- l'art. 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, assegna le funzioni di autorità di vigilanza del mercato al Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*), il quale si avvale della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 2

- lett. c) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i.;
- l'art. 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, stabilisce che il Ministero esercita le funzioni di vigilanza di cui all' articolo 4 organizzando controlli della conformità dei prodotti oggetto del richiamato decreto e del pertinente atto delegato e, a tale fine, disponendo il prelievo, presso il fornitore o distributore, di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità ed esigendo dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nel suddetto decreto e nel pertinente atto delegato applicabile;
 - l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano;

CONSIDERATO CHE

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti nell'art.18 del Regolamento n. 765/2008/CE, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato, sia di natura generale che settoriale. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- per il 2020-2021 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo sui prodotti connessi all'energia;
- la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 20 dicembre 2019 "*Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori*" prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotto e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 5 agosto 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo per definire i contenuti dei summenzionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo di prodotti connessi all'energia;
- il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, pertanto l'Unioncamere - d'intesa con il Ministero - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio sulla base di una specifica richiesta di preadesione all'iniziativa. Alla luce delle suddette considerazioni e a fronte delle preadesioni ricevute, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all'iniziativa programmata.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1. OGGETTO.

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato finalizzato ad accertare la conformità dei prodotti connessi all'energia al Regolamento europeo "etichettatura energetica" e ai pertinenti Regolamenti delegati applicabili richiamati in premessa.

Nell'ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

α) Programma settoriale di vigilanza del mercato.

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispose il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

β) Campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica altresì le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

χ) Convenzione quadro con i laboratori accreditati.

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con i laboratori accreditati che intendono eseguire i controlli documentali, le analisi di campione e le eventuali analisi sulle tre unità suppletive di prodotto.

Le analisi di campione e le eventuali analisi sulle tre unità suppletive di prodotto sono svolte da soggetti in possesso dell'accreditamento per le prove specifiche da realizzare.

Tale accreditamento deve riguardare l'esecuzione di prove in conformità alle seguenti norme:

- **Lavatrice per uso domestico.**
 - o IEC 60456 Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance.
- **Lavasciuga biancheria per uso domestico.**
 - o CEI EN 50229 Electric clothes washer-dryers for household use - Methods of measuring the performance.
 - o IEC 62512 Electric clothes washer-dryers for household use - Methods for measuring the performance.
- **Asciuga biancheria per uso domestico.**
 - o CEI EN 61121 Asciugabiancheria a tamburo per uso domestico - Metodi per la misura delle prestazioni.
- **Forni per uso domestico.**
 - o IEC 60350-1 Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.
- **Frigoriferi per uso domestico.**
 - o EN 62552 'Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods' series.
 - o UNI EN 153 Metodi di misurazione del consumo di energia elettrica e delle caratteristiche associate dei frigoriferi, conservatori e congelatori di utilizzo domestico e loro combinazioni.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione dei controlli documentali e delle analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

δ) Indicazioni operative.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione. L'avvio dei controlli non è comunque vincolato alla messa a disposizione della totalità della documentazione operativa.

ε) Assistenza tecnico-giuridica.

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica dedicato vigilanzamercato@unioncamere.it

φ) Supporto informativo.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

γ) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.

Unioncamere predispone strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

η) Erogazione delle risorse economiche.

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

b) Campionamento.

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli

operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

c) Convenzione con i laboratori accreditati.

La Camera di commercio affida i controlli documentali, le analisi di campione e le eventuali analisi sulle tre unità suppletive di prodotto a laboratori accreditati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato il laboratorio accreditato, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra un laboratorio accreditato e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio.

La Camera può affidare le suddette tipologie di controlli anche a soggetti diversi, purché siano in possesso dell'accreditamento per le specifiche prove da realizzare e nel rapporto contrattuale sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

d) Indicazioni operative.

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli. **Supporto informativo.**

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

e) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

ART. 3. LE ATTIVITA' DI CONTROLLO.

La Camera di commercio si impegna a svolgere le attività di controllo nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

L'ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale;
- documentale;
- analisi di campione;
- analisi di campione suppletive (ove necessaria).

I controlli visivo/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

I controlli documentali, le analisi di campione e le analisi suppletive, invece, sono affidati dalla Camera di commercio a laboratori accreditati per lo svolgimento di prove rientranti nell'ambito di applicazione delle richiamate norme tecniche e che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale, documentale e analisi di campione quattro diversi prodotti.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

ART.4. I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' CONTROLLO.

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

Tab. 1.

Prodotti connessi all'energia	Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA	Rimborso massimo per acquisto di n. 1 prodotto e spese di spedizione ai fini dello svolgimento del controllo documentale e dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per controllo documentale e analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)	Rimborso massimo per acquisto di n. 3 prodotti e spese di spedizione ai fini della eventuale analisi di campione suppletiva (IVA inclusa)	Rimborso massimo per eventuale analisi di campione suppletiva (IVA inclusa)
Lavatrice per uso domestico	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 5.080,00	€ 3.000,00	€ 15.240,00
Lavasciuga biancheria per uso domestico	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 5.080,00	€ 3.000,00	€ 15.240,00
Asciugabiancheria per uso domestico	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 5.080,00	€ 3.000,00	€ 15.240,00
Frigoriferi per uso domestico	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 4.396,00	€ 3.000,00	€ 13.188,00
Forni per uso domestico	€ 500,00	€ 560,00	€ 3.050,00	€ 1.670,00	€ 8.235,00

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano state rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale, documentale e le analisi di campione su quattro diversi prodotti.

In caso di analisi suppletive, e dietro autorizzazione preventiva di spesa di Unioncamere, alla Camera di commercio verrà corrisposto il relativo rimborso secondo i parametri economici declinati nella sopraindicata tabella n. 1.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

Tuttavia, nel caso in cui il preventivo di spesa dei controlli documentali, delle analisi di campione o dell'acquisto prodotti superi il correlato limite massimo ammissibile di rimborso, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.

Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

ART. 4 BIS. CRITERI PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI E PER LA GESTIONE DELL'ANALISI DI CAMPIONE E DELL'EVENTUALE ANALISI DI CAMPIONE SUPPLETIVA.

La Camera di commercio acquista una unità di modello ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione.

La Camera di commercio richiede al fabbricante di mettere a disposizione tre ulteriori unità di prodotto oppure di accettare preventivamente l'esito dell'analisi di campione.

Nel caso in cui il fabbricante non abbia fornito un fattivo riscontro mettendo a disposizione i prodotti o non abbia comunicato l'accettazione preventiva dell'esito delle prime analisi, la Camera di commercio, dietro autorizzazione preventiva di spesa di Unioncamere, acquista tempestivamente le ulteriori tre unità supplementari

di prodotto.

In attuazione del Regolamento delegato (CE) 11 marzo 2019, n. 2019/2014/UE, se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fabbricante, la Camera di commercio ne fornisce tempestiva comunicazione ad Unioncamere, per le opportune verifiche sulla disponibilità di risorse economiche supplementari per l'esecuzione dell'analisi di campione supplementiva.

In caso di dichiarata disponibilità di tali risorse, la Camera di commercio dispone le analisi sulle tre unità supplementari, secondo le modalità previste nelle indicazioni operative.

Qualora a seguito del completamento di tutte le prove relative alla conformità del modello non venga riscontrata alcuna non conformità ai requisiti specifici di etichettatura, la Camera di commercio si impegna a cedere, a titolo gratuito, l'unità di prodotto presso un organismo¹, che ne abbia fatto preventiva richiesta e che sostenga i relativi costi di consegna.

Il campione di prodotto dovrà invece essere smaltito a cura del Laboratorio, secondo le modalità previste nelle indicazioni operative, nel caso in cui venga accertata da parte del Laboratorio stesso l'impossibilità di un suo riutilizzo.

ART. 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO.

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 6. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

ART. 7. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.

Entro il 30 ottobre 2021 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 8. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 9. DURATA.

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 ottobre 2021, salvo proroga proposta dall'Unioncamere. Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati e liquidate le correlate spese.

ART. 10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR. La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del

¹ Elenco non tassativo e non esaustivo delle categorie di soggetti:

- a) associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni;
- b) fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;
- c) associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C. che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;
- d) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia o all'estero per scopi umanitari.

personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima. Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per **UNIONCAMERE**

Il Segretario

generale

(Giuseppe

Tripoli)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI BARI**

Il Segretario Generale

(Angelo Raffaele Caforio)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1.

LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Bari per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 24.820,00.

Tab. 2 La programmazione ispettiva ed economica.

Prodotti da sottoporre a vigilanza	N. ispezioni assegnate	Rimborso forfetario per l'ispezione da realizzare a cura della CCIAA	Totale rimborso massimo per l'acquisto di prodotti e le spese di spedizione, ai fini dei controlli documentali e delle analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per i controlli documentali e per le analisi di campione, svolte a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
Lavatrice per uso domestico	1	€ 500,00	€ 4.000,00	€ 20.320,00
RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA				€ 24.820,00